



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni della
società

CORTINA IDROTERMICA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

con sede in Udine via del Cotonificio 129/B C.F.
01224720258

visto il ricorso depositato dalla TERMONOVA SpA, con
l'avvocato Michele Franzoni, diretto ad ottenere la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti della società di cui in epigrafe;

visti i documenti allegati al ricorso;

udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco Calienno,
che a sua volta ha sentito, all'udienza fissata per la
comparizione delle parti, la creditrice ricorrente e il
liquidatore della società resistente, che ha depositato memoria
e successiva integrazione;

vista la documentazione depositata dalla resistente e,
da ultimo, anche il bilancio relativo all'esercizio 2022;



rilevato che i bilanci relativi al triennio rilevante nel presente procedimento (2020,2021 e 2022) evidenziano la positiva sussistenza di tutti i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (D.Lgs.n.14/2019) sicchè l'impresa debitrice va qualificata quale impresa minore, non soggetta, quindi, alla procedura di liquidazione giudiziale;

rilevato che la ricorrente ha nel corso del presente procedimento modificato la propria domanda chiedendo che venisse disposta ex art.268 CCII l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società resistente, aderendo alla qualificazione della società resistente quale impresa minore;

rilevato che la stessa società resistente non si oppone all'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti;

accertato, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di sovraindebitamento, come definito dall'art.2 comma 1 lett.c CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa la società debitrice, atteso, che trattandosi di società in liquidazione, il patrimonio sociale, così come concretamente formato, non consente di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;

ritenuto che dall'istruttoria emergono debiti scaduti e non pagati ben oltre la soglia di cui all'art.268 2° comma CCII

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso



creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata della società **CORTINA IDROTERMICA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE** con sede in Udine via del Cotonificio 129/B C.F. 01224720258;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
- c) nomina liquidatore il dott. Raffaele Cisilino (CF CSLRFL79L10L483F);
- d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 14/09/2023 .

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

